

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. 30 ottobre 2008, n. 26204

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso dei contribuenti avverso avvisi di accertamento ai fini IVA, IRPEF e ILOR.

Resistono i contribuenti con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con il quale l'Amministrazione deduce la contraddittorietà della motivazione per avere la Commissione tributaria regionale da un lato dato atto dell'esistenza di gravi anomalie riscontrate dai verificatori a carico dei contribuenti e dall'altro disconosciuto la correttezza della ricostruzione del reddito operata dall'ufficio e manifestamente infondato in quanto altro è la sussistenza dei presupposti per procedere ad accertamento induttivo e altro è la fondatezza di tale accertamento con riferimento alla fattispecie concreta, posto che la possibilità di accertare il reddito sulla base degli studi di settore (come avvenuto nella fattispecie) non comporta certamente una presunzione iuris et de iure della fondatezza dell'accertamento stesso e non impedisce al contribuente di provare (e quindi al Giudice di stabilire) l'inattendibilità del risultato nel caso concreto per la presenza di elementi di fatto che inducono a ritenere eccentrica al situazione del contribuente rispetto a quella considerata come statisticamente prevalente dagli studi di settore.

Ugualmente infondato è il secondo motivo con cui si deduce carenza di motivazione per avere la Commissione tributaria regionale omissa di valutare gli elementi posti dall'ufficio a sostegno dell'accertamento in quanto, contrariamente all'assunto della ricorrente, il Giudice del merito ha dato atto delle ragioni per le quali ha ritenuto non rappresentativi della realtà economica dell'impresa verificata i criteri utilizzati dai verificatori e i dati assunti come base del calcolo del reddito.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dei contribuenti delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00, per onorari, oltre accessori di legge.